

Disposizioni sulla validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni: quota minima di ore di frequenza e relative deroghe, (D.P.R. 122/09, art. 14 – C.M. n. 20 del 4 marzo 2011)

- 1) Come previsto dall'art. 3 co.1 D.P.R. 249/1998 ("Statuto delle studentesse e degli studenti"), gli studenti e le studentesse sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e assolvere gli impegni di studio.
- 2) Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.
- 3) Come previsto dall'art. 14, comma 7, del D. P. R. 122/2009, la base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenze è il monte ore annuale personalizzato delle lezioni, che coincide con l'orario complessivo di tutte le discipline previste dai piani di studio dei percorsi del nuovo o del vecchio ordinamento. Per casi eccezionali, stabiliti dall'Istituzione Scolastica, possono essere previste motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite.
- 4) L'Istituzione Scolastica definisce preliminarmente il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal D. P. R. 122/2009 per la validità dell'anno, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio.

Per ogni anno scolastico il limite minimo di ore di frequenza, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato secondo la seguente tabella:

Orario settimanale	Monte ore annuale (orario settimanale *33 settimane)	Ore minime di presenza	Limite massimo di ore di assenze consentito per la validità dell'anno scolastico
32 ore	1056 ore	792 ore	264 ore
31 ore Per studenti che non si avvalgono di religione cattolica o attività alternative I	1023 ore	768 ore	255 ore
22 ore Per corsi serali	726 ore	545 ore	181 ore
23 ore Per corsi serali	759 ore	570 ore	189 ore

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.

5) **Sono computate come ore di assenza quelle collegate a:**

- Entrate in ritardo
- Uscite anticipate
- Assenze per malattia
- Assenze per motivi familiari
- Assenze collettive
- Assenze dalle Assemblee di Istituto
- Mancata frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione o a visite guidate stabilite in orario scolastico
- Mancata partecipazione ad attività organizzate in ore curricolari

6) **Non sono computate come ore di assenza:**

- Partecipazione ad attività culturali e formative approvate dagli Organi Collegiali della scuola (campionati studenteschi, concorsi, progetti didattici, attività di orientamento, ecc.)
- Partecipazione ad attività didattiche extrascolastiche: uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione ecc.
- Alternanza scuola lavoro e/o stage anche linguistici
- Partecipazione ad iniziative per orientamento universitario.

N.B. tali attività sono da annotare sul registro di classe con la descrizione dei partecipanti e del tipo di attività a cura dei Docenti organizzatori o del Coordinatore di classe.

7) **Deroghe previste al limite minimo di ore di frequenza alle lezioni:**

- Gravi motivi di salute, purché certificati da struttura competente (struttura ospedaliera, medico specialista, Servizi Sociali o psicologo che ha cura dello studente) attestanti la patologia sia atto e tale da impedire la regolare frequenza
- Terapie riabilitative periodiche e/o cure programmate
- Ricoveri ospedalieri
- Cure domiciliari continuate
- Donazioni di sangue
- Gravi motivi personali e/o di famiglia (della più stretta cerchia di familiari: genitori, facenti le veci, fratelli e/o sorelle) certificati
- Partecipazioni ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (compresi studenti che hanno contratti di lavoro di tipo sportivo professionistico) purché documentati dalla società sportiva di riferimento
- Attività lavorative per studenti adulti
- Assenze per causa di forza maggiore (calamità naturali, neve, disservizi nei trasporti)
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27/02/1987).

Tali deroghe sono concesse a condizione che le assenze complessivamente totalizzate non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati e siano certificate in anticipo.